

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

di avere la futura promozione, la ottenga, quasi fosse più anziano di fatto. Questo è dare all'accidentalità precedente, già anormale e condannata dal vecchio articolo 254, delle conseguenze le quali servano ad inasprire l'accidentale ingiustizia, e farla diventare una ingiustizia voluta.

Queste sono le sommarie ragioni, le quali mi hanno consigliato a pregare la Camera che accetti il progetto, tale quale lo ha proposto il Ministero, che ci fa rispettare l'anzianità del grado dei magistrati compresi in ogni singola categoria per la graduatoria passata, nelle nuove liste. E, secondo me, anche politicamente, questa proposta ha il vantaggio di togliere tutti gli arbitrii di qualunque genere, di togliere ogni recriminazione. Quello che è diventato consigliere d'appello prima di un altro, sia l'anziano, a parità di stipendio. Mi pare che sotto ogni aspetto il progetto del ministro guardasigilli meriti la preferenza.

**PRESIDENTE.** Dunque onorevole Varè, ella prende come emendamento al progetto della Commissione l'articolo proposto dal Ministero?

**VARÈ.** Sì, signore!

**PUCINI, relatore.** Io non ho che da fare una dichiarazione. La Commissione sopra la soppressione dell'inciso che suona così: « Tra i funzionari della stessa categoria di stipendio, l'anzianità si misura da quella del grado, » si è divisa; ha avuto quindi una minoranza ed una maggioranza, e l'onorevole Varè comprende che in questo inciso sta tutto il forte della questione. Io sono nella minoranza; quindi ho discusso e sostenuto in Commissione e voterò nella Camera l'emendamento che propone l'onorevole Varè. Come relatore, dovere di coscienza mi imponeva di essere imparzialissimo nell'espone tutte le ragioni tanto in pro che contro, e se le forze mi sono bastate, io spero che i miei colleghi che malauguratamente in questa circostanza mi combattono non avranno a dolersi dell'opera mia.

*Voci dal banco della Commissione.* Niente affatto.

**PRESIDENTE.** La maggioranza della Commissione non ha fatto altro che proporre la soppressione del secondo comma dove è detto: « Tra i funzionari della stessa categoria di stipendio, l'anzianità si misura da quella del grado. »

Questo comma che è stato soppresso dalla Commissione, l'onorevole Varè lo propone come emendamento.

**DE DONNO.** (Della Commissione) È inutile dire che non ho interesse alcuno nella questione, chè altrimenti mi sarei guardato bene dal prendere la parola.

Duolmi di non aver potuto sentire per intero il

ragionamento dell'onorevole Varè, avvegnachè per accompagnare il nostro collega indisposto, fui costretto di abbandonare l'Aula.

La questione per me è non solo semplice, ma di già risolta con la votazione dell'articolo 254 di questo progetto, nel quale articolo abbiamo aggiunto quello che mancava nel primitivo, vale a dire che l'anzianità si calcola non solo dal grado, ma eziandio *della promozione alla categoria*. Potrei dunque elevare la pregiudiziale, ma amo meglio che la questione sia discussa nel merito. In questo modo il vero sarà conosciuto, e non avranno ragione di essere le mezze frasi e le insinuazioni.

Per maggior chiarezza, principio dal dar lettura del menzionato articolo, votato senza obbiezione alcuna oggi stesso, in sostituzione del preesistente articolo 254:

« Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado ed in caso di nomina contemporanea, da quella del grado precedente, e se il grado è diviso in più categorie di stipendio, dalla data della nomina o della promozione alla categoria. »

Quale è il tenore dell'articolo 2 che si presenta in questo progetto di legge, dopo le modifiche apportate negli articoli dell'ordinamento giudiziario? Ne do lettura:

« Art. 2. Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado e secondo le norme stabilite nell'articolo 254, ecc. »

Ora le norme stabilite in quell'articolo sono che l'anzianità si computa *dalla promozione alla categoria*.

Il progetto venne così votato dal Senato dopo lunga e profonda discussione, e nello stesso senso fu appoggiato dall'attuale guardasigilli nel presentarlo a noi.

Nella precedente Commissione su di questo progetto di legge, della quale avevo ancora io l'onore di far parte, si formò una maggioranza nel senso di aggiungere al detto articolo 2 un'alinea del seguente tenore:

« Fra i funzionari della stessa categoria di stipendio l'anzianità si misura da quella del grado. »

Chi non vede la contraddizione che passa tra quest'articolo ed il precedente modificato, 254, ove sta detto che l'anzianità si misura *dalla promozione alla categoria*?

Il progetto non fu discusso, e la maggioranza dell'attuale Commissione si è tenuta ferma all'articolo votato dal Senato.

Giova notare che la classificazione generale ed unica per tutto il regno ebbe principio dal 1° gen-